

XXI.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli dei Senatori Melodia e Moscuza — Giuramento dei medesimi — Omaggi — Comunicazione di un decreto per il ritiro di due progetti di legge e presentazione di due altri — Annunzio della morte del Senatore Mariano Stabile — Seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi per reati di renitenza alla leva — Approvazione dell'art. 3 — Discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare — Approvazione degli articoli dal 1 al 4 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, e dal Ministro della Guerra — Osservazioni del Ministro della Guerra contro la soppressione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Scialoia (Relatore) — Replica del Ministro della Guerra — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 25.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3307. La Giunta Municipale di Tripi (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei giudici di Mandamento.

N. 3308. Il Consiglio comunale del Bagno a Ripoli (Toscana) domanda che sieno prese in considerazione alcune proposte che inoltra per la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3309. La Deputazione provinciale di Massa Carrara fa istanza perchè, attesa le sue sfavorevoli condi-

zioni, quella provincia non venga di troppo gravata nella perequazione dell'imposta fondiaria.

N. 3310. Il Consiglio comunale di S. Piero sopra Patti (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

N. 3311. Gli amministratori comunali e parecchi abitanti di Grumo Appula (Bari) domandano che nella comunicazione ferroviaria da Bari a Taranto venga adottata la linea che tocca le città di Modugno, Biletto, Acquaviva e Giccia.

N. 3312. Vincenzo Natale Galiani di Trani domanda la restituzione a suo favore dei beni già investiti nella Commenda Romano Colonna cui allega aver egli diritto.

N. 3313. La Giunta municipale di Pollina (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale legge le lettere dei Senatori Di Breme, Regis, Di Revel e Coppola colle

quali per motivi di salute, i medesimi chieggono un cong-do che viene loro dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.

RELAZIONE SUI TITOLI  
DEI SENATORI MELODIA E MOSCUZZA.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Antonacci per la relazione sui titoli del Senatore Melodia.

Senatore **Antonacci, Relatore.** Il signor Tommaso Melodia, nominato Senatore con Decreto Reale del 24 maggio 1863, appartiene alla categoria 21.a dell'articolo 33 del nostro Statuto. Dalle fe di nascita presentate, risulta che egli ha superata l'età prescritta dalla legge, essendo nato in gennaio 1803; e dai certificati prodotti viene a risultare che egli da più di tre anni paga di contribuzioni dirette una somma superiore alle lire 3 mila dalla legge voluta.

Quindi riunendo esso i requisiti richiesti, l'Ufficio I mi diede l'incarico di proporvi la convalidazione della sua nomina.

**Presidente.** Netto ai voti le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Tommaso Melodia.

Chi le approva, si alzi.  
(Approvato.)

La parola è al Senatore Casati per la relazione sui titoli del Senatore Gaetano Moscuza.

Senatore **Casati, Relatore.** Signori Senatori.

Con decreto 24 maggio prossimo passato S. M. si è degnata nominare a Senatore del Regno il signor dottore Gaetano Moscuza di Siracusa.

Nato il primo agosto 1820, egli raggiunse l'età prescritta dallo Statuto, e ciò è provato autenticamente.

Documenti pure autentici attestano come da tre anni e più il signor dottore Moscuza paghi oltre lire italiane tremila di contribuzione diretta. Per la qual cosa la nomina di lui s'appoggia alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Per tutte queste premesse, a nome dell'Ufficio III, dal quale ricevetti mandato per farvi rapporto su questa nomina, vi propongo la convalidazione di essa.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del signor dottore Gaetano Moscuza, sorga.

(Approvato.)

Essendo presenti tanto l'uno che l'altro dei due Senatori nelle aule del Senato si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e conte Sauli di volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti i signori Tommaso Melodia e dottore Gaetano Moscuza, prestano giuramento nella consueta formula.)

Do atto ai signori Tommaso Melodia e dottore Moscuza del prestato giuramento; li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia del 2° fascicolo del 1° volume del *Giornale di essa Commissione*;

Il professore Giacomo Cassani d'alcune copie del suo *Esame della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie*;

Il signor cav. Anadio Ronchini delle sue Memorie Storico-Artistiche, *La Steccata di Parma*;

Il signor Ministro d'agricoltura e commercio, di N. 250 copie della *Relazione sui lavori della Direzione di statistica del Regno*;

Il signor B. Bellomo d'un suo opuscolo col titolo: *De' libri e degli oggetti osceni a' nostri giorni*.

Il signor E. Falconcini, già deputato al Parlamento, d'un suo libro intitolato: *Cinque mesi di prefettura in Sicilia*;

Il Municipio di Genova di N. 200 copie della *Relazione della Commissione per l'esame dei progetti sulla traversata della ferrovia ligure entro città*;

Il signor Ministro dell'Interno di N. 150 copie del *Prospetto della contabilità relativa ai cinque milioni di lire stati assegnati in anticipazione ai Comuni delle provincie napoletane*;

Il signor Direttore del Banco di Napoli d'una sua *Relazione fatta al Consiglio generale sulla condizione del Banco medesimo*;

Il signor Ippolito De Riso di due copie d'una sua opera intitolata: *Del diritto di proprietà qual diritto di cittadino di città Romana, studi storico-politici sull'Italia*.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sa il Senato con quale intendimento in una delle ultime tornate io dichiarava che avrei ritirati due progetti di legge per riproporli unitamente. Essendosi già gli studii avviati su queste due leggi connesse insieme dagli Uffici, io desiderava che non fosse per la primitiva loro separazione ritardato il loro corso.

Io dunque ritiro quei due progetti di legge e li ripresento in un progetto solo col titolo di competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e modificazioni al codice di procedura penale; spero che il Senato non sarà meno sollecito del potere esecutivo per dar pronto corso a questa legge che io reputo urgente.

Ho l'onore al tempo stesso di sottoporre alla votazione del Senato una legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile.

Mi sono forse io affrettato a presentare alla votazione del Senato il primo libro del Codice civile? Quali principii ha seguito il Ministero in questo lavoro?

Ecco le due domande, a cui credo mio debito rispondere.

Signori. Dacchè si affacciò alla mente degli Italiani la possibilità di poter essere ricongiunti in una sola famiglia, si diffuse in tutti gli animi colti il desiderio dell'unificazione delle leggi; e quando le gloriose armi

di Magenta e San Martino, di Calatafimi e Castelfidardo; quando i plebisciti consacrarono l'unità nazionale, e ricongiunsero insieme 22 milioni di Italiani, quel desiderio divenne un bisogno prepotente.

La riunione degli Italiani non era effetto di violenza di armi; non di scaltrimenti diplomatici; non di cupidigia di principi; non di circo impeto di popolo; ma l'esplicazione d'un sentimento che si trovava scolpito nella coscienza di tutti, la consacrazione d'un diritto riconosciuto da tutto il mondo civile.

Se gl'Italiani anelavano alla loro riunione, erano a ciò spinti dal sentimento della medesimezza della loro indole, de' loro pensieri, delle loro sventure, dei loro destini, dalla coscienza d'una vita comune. Quella coscienza si concretava politicamente nell'unità dello Stato, il quale riassume la personificazione giuridica d'un popolo; ma quella coscienza deve compiersi nell'unità della legislazione, in cui si rivelano e si sanzionano i comuni istinti e i diritti comuni.

Però se noi vediamo anche presso genti della medesima stirpe tollerate varie legislazioni, quando si considera la salda tempra della nazionalità italiana, gli avvenimenti in mezzo ai quali essa si svolse, non si stupirà se gli italiani riguardano con rammarico le superstiti varietà delle leggi.

Si conturba soprattutto il nostro animo considerando le norme diverse che regolano i diritti di famiglia.

Il matrimonio, che è la prima base della famiglia, che è il primo anello di ogni consorzio civile, in alcune provincie d'Italia è soggetto alla potestà civile, in altre è ad un tempo regolato e dalla potestà civile e dall'eccllesiastica, e quindi si trova sottoposto a due potestà, a due legislazioni, a due giurisdizioni; in altre provincie infine, con ingiuria della potestà civile, è abbandonato alla Chiesa soltanto.

La donna in alcuni luoghi d'Italia mantiene, anche dopo passata a marito, la capacità civile per l'amministrazione della sua privata fortuna; in altre provincie ricade per l'amministrazione dei suoi beni sotto la dipendenza del marito.

La patria potestà in alcune provincie cessa quando il figlio diviene maggiore, in altre dura ancora e si perpetua.

Finalmente la stessa maggiore età non si raggiunge in tutti i luoghi d'Italia ad un medesimo tempo. Onde guardando a questi fatti potrebbe quasi dirsi che gli Italiani non hanno ancora una patria comune.

Nè la loro condizione, o signori, è uguale quando si conducono in paese straniero, imperocchè essendovi nelle varie legislazioni d'Italia varie norme rispetto agli stranieri, e prevalendo nelle relazioni internazionali il principio della reciprocità, accade che gli Italiani sono in paese straniero trattati con norme diverse.

Nè, o signori, è meno fastidiosa la diversità delle leggi per ciò che riguarda la proprietà dei beni; basta ricordare il diverso modo con cui nelle diverse provincie d'Italia sono chiamate alle successioni le figlie; basta ricordare la diversità del regime ipotecario. Durano an-

cora, quasi nella metà d'Italia, le ipoteche occulte e generali, tanto infeste al credito fondiario ed alla prosperità dello Stato. E questa diversità di leggi, o signori, è incresciosa non solo perchè rammenta le nostre antiche divisioni ma soprattutto perchè tende a perpetuarle, accarezzando gl'istinti municipali, le rivalità di campanile, gli spiriti egoistici, che erano le forze con cui era tenuta divisa l'Italia, e sono ancor oggi la speranza de' nostri nemici. La varietà delle leggi impedisce una piena comunanza della vita civile fra gli Italiani; affrange e falsa la vita nazionale.

Ciò fu sentito fin dai primi tempi del nostro felice risorgimento. La maggior parte di coloro che furono preposti all'amministrazione della cosa pubblica, e molti chiari giureconsulti intesero alacremente al nobile scopo di dotare l'Italia di una legislazione unica. Appena emancipati i Ducati e le Romagne, sorse in Bologna, antico e celebrato ospizio delle discipline giuridiche, una Commissione la quale intendeva alla compilazione di un Codice civile; e non erano ancora sanzionate le annessioni, che una nuova Giunta era installata qui a Torino pel medesimo oggetto.

A questa Giunta si aggregarono parecchi giureconsulti dell'Emilia e della Toscana; e tutti durarono lunghe e coscienziose fatiche, il cui frutto fu presentato al Parlamento.

Ma quel primo progetto non fu dal Parlamento votato; quindi ripigliò vigore un concetto che nel tempo dei pieni poteri avrebbe potuto essere attuato con plauso e con vantaggio; si credette cioè che fosse stata più facile la votazione di un codice già esistente, in alcune parti ritoccato; e quindi intorno a questo concetto si spese nuove cure e nuove fatiche. Ma evidentemente questo concetto non era possibile, perocchè non vi ha alcuno fra i codici esistenti in Europa il quale al giorno d'oggi potesse essere adottato senza profondi e radicali mutamenti.

Il Codice francese è certamente uno dei più splendidi monumenti di questo secolo; ma crederemo noi che se la Francia avesse oggi a pubblicare un Codice, non vi apporterebbe grandi e sostanziali cambiamenti? Però quanto sarebbe improvvido il concetto di compilare un Codice sopra vie nuove e che si dilungassero affatto da quelle finora battute, altrettanto mi parrebbe inopportuno il pensiero di mettere alla votazione del Parlamento uno dei codici esistenti, il quale dovrebbe essere necessariamente in gran parte mutato; però la seconda idea tornò al primo proposito e si confuse con esso. E quando si ebbero le osservazioni di parecchi Magistrati del regno, potè uno dei miei predecessori presentare al Senato il progetto compiuto del Codice civile.

Non mi è dato ripetere i nomi di tutti coloro che fervorosamente intesero a quest'opera legislativa; ma non potrei tacere i nomi carissimi di Cassinis e di Miglietti che con grande affetto, con grande alacrità lavorarono per raggiungere questo nobile intento.

Pure nè l'autorità dei loro nomi, nè la loro alacrità

fu sufficiente perchè il Codice nuovo civile fosse votato. Trarremo noi da questi fatti argomento di scontento? Ripeteremo noi, o signori, la volgare accusa, che i Governi rappresentativi sieno impotenti a votare un Codice?

Io per me valutando, e credo al giusto, i fatti sinora avvenuti ne traggo invece argomento di fiducia, e di sussidio.

Un Codice incontra ostacoli gravissimi; vinte le prime e più pugnaci difficoltà, mercè le cure dei miei predecessori, il mio compito è divenuto più modesto e perciò ancora più facile.

Io trovo la opinione pubblica meglio edotta dei danni che derivano dalla varietà delle legislazioni, più favorevole alla unificazione delle leggi. Trovo grande agevolezza in tutti gli studii preparatorii che già furono fatti; e questi studii spianeranno ancora le cure del Parlamento.

Io dunque per parte mia mi sono accinto con fiducia a questo lavoro; ed ho piena confidenza nel Parlamento.

L'accusa che in un Governo rappresentativo non si possa vedere un Codice è stata smentita dal Codice francese; è stata smentita dal Parlamento Subalpino che nel 1854 votò un Codice di procedura civile; sarà smentita, ne sono certo, dal Parlamento italiano che voterà il Codice civile.

Anzi io credo non solo che non sia impossibile a un Parlamento votare un Codice, ma ritengo che senza il concorso del Parlamento non sarebbe possibile oggi in Italia un Codice accetto a tutti e veramente autorevole.

Nel tempo dei pieni poteri, nel tempo delle luogotenenze fu sentito il bisogno di unificare la legislazione in quella parte in cui essa aveva più stretta attinenza col diritto pubblico. Quindi si diffusero in molta parte del Regno il Codice penale, e quello di procedura criminale. Questi Codici prevalevano sotto molti aspetti ai Codici che surrogarono: eppure incontrarono grandi repugnanze, che non sono ancora del tutto smorzate.

Dal concorso del Parlamento, dal concorso del senno e della volontà della Nazione legittimamente rappresentata, possono essere dissipate senza rimpianto e senza repugnanze tutte le legislazioni provinciali.

E quali sono state le norme a cui mi sono attenuto nel progetto che ho l'onore di presentare al Senato?

Questo progetto si limita al primo libro del Codice, e ciò perchè ho creduto conveniente di concentrare l'attenzione del Senato sopra di esso, il quale soltanto offre gravi dubbiezze e gravi difficoltà.

Quando il primo libro sarà votato, noi potremo dire di aver votato il Codice intero.

Mi sono limitato alla presentazione del primo libro ancora per un'altra ragione.

Io credo che tanto sarà maggiore il credito di un Codice, tanto più facile ne diverrà la discussione in entrambi i rami del Parlamento, per quanto più ampi

siano gli studii preparatorii, più largo il concorso dei giureconsulti del paese.

Però mi è sembrato che il governo avesse il debito di giovare per quest'opera nazionale di tutti i sussidii che la nazione poteva porgere, e fui quindi sollecito ad instituire Giunte speciali in varie parti d'Italia e di rivolgermi a molti giureconsulti della penisola.

Le osservazioni che finora mi sono pervenute e delle quali mi sono largamente giovato, riguardano il primo libro soltanto.

Io spero che tutti gli amici del paese continueranno ad usarvi la benevolenza del loro concorso, e che durante il tempo in cui il Senato potrà occuparsi della discussione del primo libro, io sarò in grado di presentare gli altri libri del Codice civile.

Ho dubitato, signori, se dal Codice civile avessi dovuto staccare del tutto quelle disposizioni che d'ordinario si contengono nel primo libro, e che formano il soggetto della mia proposta.

A ciò mi conduceva un concetto scientifico da lunghi anni accarezzato.

L'idea fondamentale del Codice civile è quella della proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno a' beni.

Il primo libro del Codice per contrario riguarda invece i diritti di famiglia, per modo che a me è sempre paruto che questo primo libro sia una branca di leggi speciali, ed intermedie tra il Codice civile e lo Statuto.

Il Codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del Codice, la società di famiglia, lo Statuto, la società politica.

Nondimeno poichè è innegabile che le disposizioni concernenti la famiglia abbiano pure grande attinenza col diritto privato; poichè sinora è stato usato di ritenere queste disposizioni come parte del Codice, non ho voluto disdire un fatto generalmente ammesso dagli altri Codici.

Ma senza esitanza alcuna ho distaccato dal Codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei Codici sono riunite in un titolo preliminare, e che riguardano non solamente il Codice civile, ma ogni altra legge.

Queste disposizioni è stato mio pensiero di aggregarle alla legge che concerne appunto la pubblicazione di tutte le leggi e determina la loro efficacia nel Regno. Però il progetto che ho l'onore di presentarvi comincia dalla cittadinanza.

Egli è vero che la cittadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici, ma essa serve di fondamento ancora ai diritti civili e ci porge il boudolo come discernere quali sieno le leggi che regolano la capacità degli individui.

In questa parte il nuovo progetto non si discosta gran lunga dalla legge finora generalmente ricevuta.

Due sono le precipue fonti della cittadinanza, la condizione dei genitori e il luogo del nascimento.

Quindi la legge provvede ai casi in cui queste due

condizioni si mostrano in un certo conflitto. La cittadinanza può conseguirsi con le nozze e con decreti del principe.

I cittadini hanno il pieno godimento dei diritti civili. Qual parte dei diritti civili concederemo agli stranieri?

Signori! Io ho esaminato particolarmente tutti i casi in cui dalle leggi sono limitati i diritti degli stranieri, e mi sono convinto che potevano annullarsi queste limitazioni senza danno. Però il nuovo Codice concede allo straniero anche l'esercizio dei diritti civili.

Io sono sicuro che questa disposizione del nuovo Codice farà breve il giro del mondo. Nè da questa disposizione può temersi alcun danno pei cittadini, i quali anzi si trovano grandemente giovati da essa, perchè essendo la reciprocità il principio del diritto internazionale, quando i nostri concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro Codice potranno godere di quei diritti dei quali godono i cittadini del paese in cui si trovano.

Le disposizioni concernenti le giurisdizioni rispetto agli stranieri ho creduto che dovessero far parte del Codice di procedura civile, e però esse non si trovano in questo 1. libro.

La cittadinanza non si perde che per la rinuncia la quale può essere espressa o tacita. È un omaggio renduto alla libertà dell'individuo. I diritti civili si perdono per condanna; è quasi superfluo il dire che il nuovo codice esclude l'odiosa finzione della morte civile. Esso si limita a stabilire che la privazione de' diritti civili debb'essere effetto di condanna, ma appartiene alla legge penale il determinare i fatti e i modi pe' quali s'incorre nella privazione dei diritti civili.

Segue al titolo della cittadinanza, quello del domicilio.

Io non ignoro come molti abbiano creduto che questo titolo dovesse allogarsi nella procedura civile, ma è indubitato che se il domicilio serve a determinare la competenza e la giurisdizione, importa anche per molti altri fatti che si attingono alle leggi, come per le ipoteche, per le successioni, per la tutela.

In quanto all'assenza io non dovrei dir nulla, perchè in ciò si sono seguite disposizioni che, prima date dal Codice francese, sono divenute comuni a tutti i Codici odierni. Il principio unico che regola queste disposizioni è il concetto di conciliare i diritti e gli interessi degli assenti con gli interessi di coloro che potrebbero avere diritti dipendenti dalla morte dell'assente. Però vi sono i tre noti periodi della presunzione di assenza, della dichiarazione di assenza, del possesso definitivo dei presunti eredi.

Ben debbo rendere ragione al Senato delle disposizioni che concernono il matrimonio. Lo farò brevemente. Niuno ignora le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute intorno alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, ma io credo di non errare affermando che il principio di libertà ha vinto anche in queste discus-

sioni, e che la proposizione *libera Chiesa in libero Stato* è oramai un assioma del nostro diritto pubblico.

Quali sono, o signori, le conseguenze di questo principio rispetto al matrimonio? Esse sono evidenti.

Lo Stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili; ha diritto di regolarlo per quanto si attiene alla società civile.

Si è detto che il matrimonio sia un contratto: e se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi siano alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero; ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto.

Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti, la vendita di un potere, ed il matrimonio.

Il matrimonio è un'alta istituzione sociale che cade sotto le prescrizioni dello Stato.

Allo Stato incombe di regolare i modi con cui la nuova famiglia si costituisce e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la religiosa, ma questa è fuori della competenza dello Stato.

Coloro i quali avversano il matrimonio civile, riconoscono nello Stato il diritto di regolare il matrimonio, ma essi desiderano che questo diritto sia temperato con quello della potestà ecclesiastica. Si sono fatte di già molte prove, abbiamo noi l'esempio di parecchie transazioni; ma, signori, io credo che la legge civile debba escluderle del tutto; quando la potestà civile, e la potestà ecclesiastica, le quali hanno indole e norme diverse, tentano di concorrere insieme intorno ad un medesimo fatto, è impossibile che non ne seguano acerbi conflitti, e quel che è più ancora la soggezione dell'una o dell'altra di queste potestà, e la negazione della libertà di entrambe; se lo Stato prescrive ai coniugi di celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso, allora esso invade, offende la libertà di coscienza dell'individuo.

Se lo Stato impone alla Chiesa di dover far precedere o seguire al matrimonio civile il matrimonio religioso e cerca di avvalorare queste sue prescrizioni con sanzioni penali, allora invade i diritti della chiesa, viola libertà della potestà ecclesiastica. So che si notano e si presagiscono pericoli e danni quando la legge si rimane nel campo del potere civile, ma non vi ha in questa arena via che si trovi scesa d'ogni pericolo.

I minori pericoli, i minori danni saranno per quella legge che rispettando la libertà degli individui, e la libertà della Chiesa, si restringa nel campo della sua competenza.

Quasi non ho bisogno di dire, che il nuovo Codice esclude affatto l'idea del divorzio.

Il divorzio produce gravi danni; più gravi ancora per i figli, che per i coniugi; ma il più grave dei danni che produce il fatto del divorzio sono i mali che genera la possibilità di esso.

Quando una legge, come già fu fatto altre volte, collocasse nella soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto.

Ma rimossa il divorzio, era indispensabile ammettere la separazione personale, essendo innegabile che in alcuni casi la convivenza tra i coniugi diventa impossibile.

La legge doveva determinare le cause abili a produrre quest'effetto e circondarle di tali garanzie, che fosse resa impossibile una separazione capricciosa o effetto di passeggeri rancori.

Io non parlerò dei diritti e dei doveri dei coniugi: essi in verità non si apprendono nei Codici, ma i Codici hanno il debito di inscriverli.

Darò non di meno ragione di un mutamento che si trova nel Codice che ho l'onore di presentare.

Esso riguarda l'autorizzazione maritale.

Sa ognuno che l'autorizzazione maritale fu introdotta in Italia dalla legislazione francese.

Nel sistema della comunione dei beni, siccome i frutti dei beni della moglie fanno parte dei frutti della comunione, era naturale che la moglie non potesse vendere od ipotecare senza l'autorizzazione del marito.

Questa autorizzazione fu estesa anche a' giudizi e ad altri casi.

Il sistema della comunione portava ancora un altro effetto, cioè doveva fare aprire un credito a favore della moglie contro del marito, il quale intervenendo nei contratti che faceva la moglie, era tenuto responsabile.

Di qui le ipoteche occulte e generali.

Era questo un sistema a cui si rannodavano molte disposizioni dell'antico diritto consuetudinario e che fu riprodotto dal Codice francese.

Ebbene questo sistema non avrebbe fondamento storico presso di noi, perchè la comunione dei beni è un fatto in Italia inavvertito: l'ipoteca legale o generale mancherà per certo. La questione quindi si presenta spoglia di ogni precedente, eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione francese.

Ora considerata la cosa sotto l'aspetto giuridico è indubitato, che la donna presso di noi ha la capacità di amministrare la propria fortuna, che il matrimonio non ha per se stesso l'efficacia di togliere la disponibilità dei propri beni; non la toglie al marito, non vi sarebbe dunque ragione giuridica, perchè fosse tolta alla moglie.

Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire alla famiglia, quest'obbligo non è meno grave pel marito. Se si considera che il marito ama la propria prole, può dubitarsi che la moglie non l'ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che il marito abbia fatto assegnamento sui beni estradotali della moglie; ma egli ha mezzo per caute-

larsi, egli può far costituire in dote i beni della moglie, quando veramente faccia assegnamento sopra i medesimi; ma se trascura questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa stabilendo una incapacità innaturale ed una soggezione che ripugna all'umana natura quando non sia necessaria.

Se la concordia regna fra i coniugi tutti gli atti saranno regolati per consiglio comune; ma se vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali e l'ultima scena di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi.

Un'altra modificazione che incontrerete è per la legittimazione. La legittimazione per susseguente matrimonio è ammessa come in tutti gli altri Codici; però il progetto che io presento ammette anche quella per rescritto del Principe. Non ignoro con quali armi questa legittimazione sia stata combattuta, ma mi è paruto e mi pare che in alcune condizioni sia un rifugio dato ad una prole sventurata ed a genitori infelici; il negare questo rifugio in certe rare, ma pur verificabili condizioni, sarebbe paruto quasi inumano. Importava solo di circondare questo sussidio di condizioni tali che ne dovessero impedire in ogni modo l'abuso, e questo ho tentato di fare.

Nel progetto non troverete ammessa l'adozione; essa è un'istituzione che si innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artificiale fattura di rapporti di paternità e di filiazione in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità.

Debbo dirvi poche parole intorno alla patria potestà; la patria potestà è concessuta al padre ed alla madre.

Il nuovo Codice ha cercato di togliere alcune differenze che erano nel Codice francese intorno a due punti, intorno cioè alla perdita dell'usufrutto per passaggio a seconde nozze, ed ai diritti coattivi che hanno i parenti sulla persona dei figli. In questi due punti il progetto che ho l'onore di sottoporvi ha uguagliate le condizioni del padre a quelle della madre.

Il nuovo progetto non ammette la facoltà del padre di costringere in carcere il figlio, ma ciò non nasce da un esagerato rispetto alla libertà individuale: il progetto che ho l'onore di sottoporvi ammette il diritto coattivo del padre sulla persona del figlio; egli può allontanarlo dalla propria casa; può collocarlo in un luogo lontano, in un istituto di educazione, ed anche in una casa di correzione; ma si è creduto che, stante le nostre opinioni, il carcere, quando non sia sofferto come misura preventiva, lasci sempre una sfavorevole impressione sulla persona che lo patisce, e si è pensato, eliminando il carcere, non già di affievolire la patria potestà, ma di preservare i genitori da un tardo ed irreparabile rimorso.

In quanto alla tutela, troverete le medesime disposizioni che sono generalmente adottate dagli altri Codici.

Il principio fondamentale, a cui si fa ricorso, si è quello di deferire la tutela ai prossimi parenti, come coloro che, guidati dall'affetto, si reputano i migliori per aver cura della persona del minore, e per amministrare i suoi beni.

Vi ha un'altra garanzia nel Codice oltre l'affetto dei parenti, l'organizzazione della tutela.

Questa organizzazione è stata avvalorata nel progetto che ho l'onore di presentare, perchè noi abbiamo renduta più ampia l'ingerenza del giudice; abbiamo renduto permanente il Consiglio di famiglia; abbiamo infine istituito un registro di tutela, in cui il minore, quando sarà maggiore, potrà trovare tutta la serie degli atti che riguardano la sua amministrazione.

Chiude il primo libro un titolo consacrato agli atti dello stato civile, ed è questo un registro dello stato delle persone.

Signori: io, presentando questo primo libro del Codice, ho creduto di adempiere ad un dovere, e posso d'una sola cosa accertare il Senato, di non aver risparmiato cure e fatiche per adempierlo degnamente: la mia opera qui finisce, e qui comincia quella del Senato nel cui senno e patriottismo pienamente confido. *(Benissimo)*.

Finisco ora per pregare il Senato a nominare una Commissione per l'esame di questo primo libro.

**Presidente.** Do atto anzi tutto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione del progetto di legge, che viene in surrogazione dei due, stati da lui ritirati.

Di questo nuovo progetto, il quale, come si accennò nell'ultima tornata, riproduce il lavoro già fatto dai due Uffici Centrali, che avevano creduto di potersi congiungere, e confondere, locchè si è riconosciuto contrario ai regolamenti, io credo che vorrà il Senato prendersi sollecita cura, affinchè sia spedito al più presto possibile, e tosto che esso sarà stampato, se non vi è osservazione in contrario, si convocheranno gli Uffici affinchè possano dar passo a ciò che già conoscono in parte, e vedere il modo più pronto di venire alla sua definitiva spedizione.

Quanto al primo libro del Codice civile, che è stato presentato anche dallo stesso onorevole signor Ministro Guardasigilli, rammenterà il Senato che in altre simili circostanze si sono nominate Commissioni a squittinio di lista.

Rimane ora a vedere se il Senato vuole anche in questa circostanza mantenere la stessa usanza.

**Senatore Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué.** Ho veduto in altre occasioni che il Senato, dovendosi nominare una Commissione assai numerosa, come mi sembra debba essere nel caso attuale, è stato solito rimetterne la scelta al signor Pre-

sidente, e mi pare che anche ora si abbia a fare lo stesso, giacchè l'elezione dovrebbe procedere con criterio bastantemente unito e complesso, perchè fosse meglio rappresentato il Senato nelle specialità che possono occorrere nell'esame di questo progetto.

**Presidente.** Si è in altre circostanze incaricato l'Ufficio di Presidenza di formare questa lista di Commissione. Io dovevo indicare il modo tenuto generalmente dal Senato quando si trattava di lavori complessivi, e quello che naturalmente si deve credere che esprima più la volontà dei singoli membri del Senato; tuttavia, come avvertiva l'onorevole Senatore Duchoqué, è verissimo che altre volte si è devoluto questa incombenza di Jestinare i commissarii all'Ufficio di Presidenza; l'Ufficio di Presidenza non ricusa l'incarico....

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** Io sono lontano dall'oppormi a che si dia il mandato all'Ufficio di Presidenza di nominare la Commissione per esaminare questo gravissimo progetto; semplicemente desidererei di sapere se quando esso verrà in discussione, si prenderanno a disamina i singoli articoli del Codice, ovvero si sottoporrà semplicemente al Senato il lavoro della Commissione e si voterà il Codice intero.

Io mi induco a fare queste osservazioni, perchè riflesso che il Codice contiene non solo articoli legislativi, ma sanziona principii gravissimi come quelli che ci furono testè esposti dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Il signor Ministro è d'opinione che il Codice debba essere protetto dall'autorità del Parlamento; egli soggiunge di più essere persuaso, checchè se ne dica in contrario, che un Parlamento può votare un Codice. Quanto a me, io credo che gli articoli legali di un Codice siano meglio discussi da una Commissione che non da tutto il Senato in corpo. Benissimo il Senato può sentirne la lettura, ma che tutti i Senatori siano competenti ad apprezzare gli articoli di puro diritto, io ne dubito, e credo che andremmo alle calende greche.

Ma vi sono poi principii talmente vitali, che io credo bisognerebbe trovare il modo di sottoporli isolatamente al Senato e di promuovere sovra essi una profonda discussione. Sopra gli articoli toccati dall'onorevole Guardasigilli, i quali trattano della patria potestà, del matrimonio civile, delle ipoteche occulte, dei diritti dei coniugi, ecc. tutti i Senatori son competenti, ed è a desiderare che il voto del Senato sia un voto così solenne da poter guarentire e tranquillare l'opinione pubblica del paese.

Qui si tratta di disposizioni che possono influire su tutto l'avvenire nostro e delle generazioni che ci succedono; dunque io insisto perchè questi articoli che consacrano i principii cardinali del nuovo Codice civile del Regno, si mandino a discutere pacatamente negli Uffici; ovvero se il lavoro sarà affidato ad una Com-

missione scelta dalla Presidenza, si possano almeno separare e discutere i principii fondamentali e votarli con quella ponderatezza degna di quest'alto consenso; perciocchè se tali articoli verranno promiscuamente ed insieme a tutti gli articoli di dritto presentati alla votazione, io dubito assai che possa riuscire quella deliberazione che è a desiderare, matura, grave, e da non lasciar conseguenze rincrescevoli per l'avvenire.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io partecipavo alla medesima opinione testè espressa dal Senatore Castagnetto; ed infatti ho sottoposto alle deliberazioni del Senato, in aggiunta al progetto del primo libro del Codice, una legge intorno a cui cadrebbe la votazione del Senato, seguendo in ciò l'esempio dei nostri precedenti; valendomi cioè del metodo che si è adottato quando si è votato il Codice di procedura civile. Nella Commissione che l'Ufficio di Presidenza potrebbe nominare, quando il Senato accettasse questo desiderio già espresso, certamente ciascun Senatore ha piena facoltà d'intervenire; e io credo che non sarebbe disdetto, qualora la Commissione avesse presentato un progetto per approvare la legge che io ho unita al progetto del Codice, di richiedere al Senato, che uno o un altro punto del Codice stesso fosse sottoposto alla discussione pubblica e alle deliberazioni del Senato medesimo.

Così mi pare che si concilierebbero le opinioni che facevano ostacolo al partito annunziato già precedentemente intorno alla nomina della Commissione, senza discapito del celere andamento della legge medesima.

**Presidente.** Io credo che la Commissione che verrà nominata dovrà esaminare tutte e singole le parti di questo primo libro del Codice, e che sarà anche in sua facoltà di proporre al Senato un sistema di discussione dei varii principii i quali si potranno portare in esame particolareggiato. Ma non credo che nessuna Commissione, nessuna autorità delegata dal Senato potrà mai impedire a nessuno dei Senatori di fare quelle osservazioni e domandare quella discussione sopra i singoli punti che crederà potere interessare veramente l'attenzione del Senato.

Per conseguenza in nessuna ipotesi potrà mai esser pregiudicato il diritto ad ogni Senatore di domandare che un articolo qualunque di una legge venga posto in discussione e venga anche sottoposto a particolare votazione.

Io intendo almeno in questo modo l'esercizio del diritto individuale di ciaschedun Senatore, e possiamo anche invocare i precedenti, non della discussione del Codice civile, perchè non è ancora stato discusso da noi, ma di altre leggi complessive in cui quando alcuno Senatore ha voluto fare qualche eccitamento particolare, si è convenuto da tutti che si facesse luogo

alla discussione ed alla votazione speciale dei punti controversi.

Interrogherò il Senato se voglia, secondo che è stato proposto dall'onorevole Senatore Duchoquè, demandare all'Ufficio di Presidenza di destinare una Commissione per l'esame preliminare di questo progetto del primo libro di Codice civile.

Forse sarebbe necessario indicare in qual numero si voglia comporre la Commissione; ma crederei che se il Senato vuol deferire all'Ufficio di Presidenza questo incarico, sarebbe forse più opportuno che gli lasciasse libero anche il campo di fissare il numero dei commissari; giacchè accade spesso che cercando delle specialità, non si deve rinunciare all'una per avere le altre.

Conseguentemente se non vi è osservazione in contrario, io riterrò che il Senato dà voto favorevole a che l'Ufficio di Presidenza sia incaricato di nominare questa Commissione, intendendo anche che gli lascia libero arbitrio quanto al numero dei componenti la Commissione medesima.

Cui approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

**Onorandi Colleghi.**

Fra i Senatori ultimamente nominati era il commendatore Mariano Stabile, uomo altamente stimato da quanti il conobbero, e che noi desideravamo d'aver presente in questo Consesso onde le nostre deliberazioni potessero giovare dei suoi lumi e della sua esperienza. Ma la inesorabile morte troncò colla vita di lui le nostre speranze. Il nome di Mariano Stabile, iscritto così onorevolmente nelle pagine della Storia dell'isola di Sicilia, è tra quelli che meritano di servire d'esempio alla crescente generazione italiana. Il patriottismo dello Stabile fu quanto retto altrettanto perseverante. Dotato di fino criterio, di quel buon senso che viene così giustamente chiamato il maestro della vita umana, Mariano Stabile servì la patria efficacemente ne' posti più elevati ed onorò sè medesimo reggendo impavido ai colpi dell'avversa sorte. Dopo un lungo esilio ricondotto nell'isola nativa, egli vi fu ricevuto con meritato applauso, e circondato dall'affetto e dalla riverenza dei suoi concittadini teneva l'ufficio di Sindaco di Palermo rappresentando degnamente quella grande ed illustre città che sente ora la sua perdita come un domestico lutto di venerato padre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI  
MILITARI PEI REATI DI RENITENZA  
ALLA LEVA

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla

competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva. Siamo rimasti all'articolo 2 che è stato votato nella seduta precedente.

Rimane l'art. 3 che leggo per aprire sopra esso la discussione.

Art. 3.

« La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie. »

Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Sono così approvati i tre articoli di questa legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

PER MODIFICAZIONI

AL CODICE PENALE MILITARE.

(V. Atti del Senato, N. 38.)

**Presidente.** Se il Senato lo stima, si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, e si faranno poi due squittinii con una sola chiamata.

Prego i signori Senatori di avvertire che siamo precisamente in numero legale; se ne esce qualcuno, non si potrà più fare lo squittinio segreto.

La legge che viene ora in discussione è relativa a modificazioni del Codice penale militare.

Prego il signor Ministro a volermi dire se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

**Ministro della Guerra.** Le accetto in parte, riservandomi per quanto alla soppressione dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale di proporre il loro ripristinamento.

**Presidente.** Consente che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio Centrale?

**Ministro della Guerra.** Non ho difficoltà a che la discussione si apra su questo progetto, colla riserva però testè accennata.

**Presidente.** Si porterà la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale, tenendo conto della riserva stata fatta dal sig. Ministro della Guerra.

Il Senato mi vorrà dispensare dalla preventiva lettura dell'intero progetto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola nella discussione generale, passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« I Comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari.

« Questa designazione è fatta, seguendo l'ordine dell'anzianità, tra gli ufficiali della divisione che possono

compiere l'ufficio dei giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del Tribunale militare.

« La indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di Corpo.

« La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

« La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 281. del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

Prego i membri dell'Ufficio Centrale di portarsi al loro posto.

(I Commissari si recano al banco delle Commissioni).

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* L'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro propone un'aggiunta all'articolo 1 ed una lievissima modificazione.

L'aggiunta sarebbe questa: « Nessuno di quegli ufficiali compresi nella lista ai quali spetta di essere designati giudici, può essere ommesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'Ufficio, se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del comandante generale medesimo. »

La piccola modificazione a farsi sarebbe al principio del primo capoverso che comincia così:

*Questa designazione è fatta; sarebbero da supplirvisi queste parole: la designazione dei giudici è fatta, ecc.*

**Presidente.** Queste modificazioni sono consentite dal sig. Ministro della Guerra?

**Ministro della Guerra.** Le ho acconsentite, anzi pregherei di aggiungere ancora una modificazione per la quale non ho potuto intendermi coll'Ufficio Centrale: al terzo alinea dove è detto: « l'indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista fatta dai capi di corpo, credo sia necessario di aggiungere; di distaccamento o di servizio, perchè nelle diverse divisioni si trovano comandanti di distaccamento che non sono capi di corpo; e oltre ciò poi vi sono capi di servizio, particolarmente nell'artiglieria, nelle Piazze e nel Genio, i quali non comandano corpi.

Questa aggiunta ha semplicemente lo scopo di far concorrere un maggior numero di persone.

**Presidente.** Allora pregherò il sig. relatore di voler redigere l'intero articolo.

(Il relatore trasmette al banco della Presidenza l'articolo redatto).

**Presidente.** Rileggo l'articolo colle modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale e acconsentite dal signor Ministro.

Art. 1.

« I Comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari.

« La designazione dei giudici è fatta, seguendo l'ordine dell'anzianità, tra gli uffiziali della divisione che possono compiere l'ufficio di giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del Tribunale militare.

« La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

« La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

« Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici, può essere ommesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del comandante generale medesimo.

« La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 280 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

Se non si domanda la parola su questo 1. articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso Tribunale militare.

« In questo caso la designazione indicata nell'articolo precedente è fatta dal Comandante generale della Divisione in cui avrà sede il Tribunale. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Tribunale militare per giudicare un ufficiale continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

« Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal num. 1 al num. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero di questi uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo residenti nel dipartimento.

« L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziato nel capoluogo dove siederà il Tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'art. 203 del Codice penale militare.

« L'Uffiziale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la

Commissione d'inchiesta, ed il Segretario del Tribunale militare sedente nel capoluogo di dipartimento, ove dovrà costituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

*Presidente*. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Anche qui l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro della guerra, il quale ne ha fatto l'osservazione, proporrebbe un lieve mutamento. Al secondo capoverso in fine è detto che quando non vi è numero sufficiente di uffiziali di un grado per la divisione, si aggiungeranno a quegli uffiziali, gli uffiziali di tutto il dipartimento.

Il Ministro, quantunque questa fosse la sua primitiva proposta, ora meglio riflettendo, annotava che questo numero poteva essere in certi casi troppo grande, mentre ve ne era da estrarre solo due o tre, e potrebbero essere comprese nell'urna molte centinaia.

Per conseguenza proponeva, e l'Ufficio Centrale accettava questo emendamento, cioè che si dicesse dopo le parole quando manca il numero sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali di grado medesimo residenti nel dipartimento, queste altre della divisione vicina designata dal Comandante generale del dipartimento.

*Presidente*. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'art. 3.

Lo rileggerò colle modificazioni state espresse dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale e consentite dall'onorevolissimo signor Ministro.

Art. 3.

« Il Tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

« Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero di questi uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo della divisione vicina designata dal Comandante generale del dipartimento.

« L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziato nel capoluogo dove siederà il Tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

« L'Uffiziale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta, e il Segretario del Tribunale militare sedente nel capo luogo di dipartimento, ove

dovrà costituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni. »

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.  
(Approvato.)

Art. 4.

« Per determinare il capo luogo dove il Tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II, del Codice penale militare. »

(Approvato.)

Qui vengono i due articoli di cui l'Ufficio Centrale domanda la soppressione.

È la soppressione acconsentita dal sig. Ministro della Guerra?

**Ministro della Guerra.** L'Ufficio Centrale nella sua relazione ha distinto gli articoli della legge da me presentata in due categorie.

Nella prima pose certi articoli che riconobbe quali provvedimenti, che, senza mutare sostanzialmente gli ordini stabiliti, sono giustificati da urgente necessità, e questi proposte che venissero ammessi con qualche modificazione che fu da me accettata, e a tale categoria appartengono appunto i quattro articoli già votati. All'altra categoria spettano i due articoli di cui propone la soppressione, e che esso qualifica come modificazioni all'ordinamento giudiziario militare, così che possono essere convenientemente discussi al tempo in cui dovrà mettersi in deliberazione la revisione del Codice penale militare, cioè alla sessione del 1865.

Se la relazione dell'Ufficio Centrale non avesse detto altro su questi due articoli, io credo, che, desideroso come sono di far passare la legge, perchè è legge di urgenza, e temo non possa essere votata in questo esercizio di luglio e agosto, io credo che avrei receduto dall'insistere perchè fossero conservati questi due articoli; ma la relazione reca in seguito ragioni a cui veramente io, come Ministro della Guerra, non posso consentire, perchè sento non tanto me, quanto i Ministri della Guerra in generale, un po' bistrattato dai pareri ivi esposti, e debbo prendere le mie difese.

Infatti l'Ufficio Centrale ragionando sulla soppressione di questi due articoli, i quali intendono dare al Ministro della Guerra ed al suo Avvocato fiscale generale gli stessi poteri sul personale del Ministero pubblico militare che ha il mio collega di Grazia e Giustizia, e che hanno i Procuratori generali presso i Tribunali comuni, ragionando, dico, sulla mia domanda di avere questi stessi poteri, dice che forse il Codice penale militare non inavvertentemente stabilì un sistema diverso, perchè le differenze, così scrive, che corrono tra l'organamento de' tribunali ordinari, composti di giurisperiti e di giudici inamovibili, e quello de' tribunali militari, sono tali e tante, che, quando la legge ha collocato presso questi tribunali, come rappresentante del Ministero pubblico, un uomo non militare e versato nelle materie legali, forse non senza motivi ha voluto

che nella parte disciplinare questo legale non militare non cadesse sotto la mano del capo amministrativo delle cose della guerra (credo voglia dire il Ministro), se non dopo che questi abbia udito il riposato consiglio del tribunale supremo.

Io non so come, invece di *cadere sotto la mano*, non si abbia detto *cadere sotto gli artigli*.

Senatore Scialoja, Relatore. I legali intendono mano per potere.

**Ministro della Guerra.** I fiscali militari non hanno che fare coi giudici: essi hanno precisamente le stesse funzioni del Pubblico Ministero: nei tribunali militari, i giudici sono affatto indipendenti dai fiscali militari, sono essi che giudicano, che condannano e che assolvono. Il Ministero Pubblico agisce secondo la direzione del Ministero, perchè la legge sia applicata e non perchè vi s'introducano abusi, perchè i delitti siano repressi; il tribunale poi giudica come crede. Il fiscale militare non interviene nei giudicati del tribunale; quando il Tribunale ha sentito la difesa, quando ha sentite le requisitorie del fiscale, si ritira in camera di consiglio e giudica come meglio crede. Il fiscale militare non ci può far nulla.

Capisco che altra volta, quando c'erano gli uditori militari, dovevano forse essere garantiti, perchè questi entravano in camera di consiglio e dirigevano essi veramente il giudizio dei tribunali militari.

Allora l'uomo di legge prestava il sussidio della sua scienza ai giudici militari poco versati nella scienza legale, così che poteva il Ministero sospettare che un giudizio proferto da un tribunale militare lo fosse stato sotto l'influenza di quell'uditore di guerra, quindi forse pesare la sua mano sopra questi uditori.

Ma adesso la cosa è affatto diversa: quello che occorre piuttosto al Ministro si è di spingere talvolta l'avvocato fiscale, il quale si mostra un po' debole, o negligente particolarmente nel ricorrere in cassazione.

Oltre a ciò l'Ufficio Centrale non osservò che si era scartato affatto nella relazione una persona importantissima, cioè l'avvocato fiscale generale, il quale è un uomo profondissimo nelle scienze legali, che ha percorso una lunga carriera, e che per importanza di ufficio sta fra il procuratore generale della Corte di cassazione, e quello della Corte d'appello.

L'ufficio Centrale non vuol concedere quell'autorità che ha il procuratore generale, cioè l'avvocato fiscale generale, persona rispettabilissima, come dissei, di profondi studi legali, di molta pratica non può censurare un suo subalterno, nemmeno un suo sostituto; e quando occorra dover fare tale censura, deve riferirne al tribunale supremo, il quale non gli dà nemmeno un riscontro, ma comunica il suo parere al Ministro, che poi decide come crede.

In questo fatto io trovo una vera sconvenienza che deve sparire, ed è a questo effetto che io aveva introdotto questi due articoli, i quali non sono altro che la riproduzione dei due inseriti nel decreto dell'ordi-

namento giudiziario del 1859, eccettuata la sola differenza di parole tra *avvocato fiscale generale e sostituiti*, e *procuratore generale e sostituiti*.

**Presidente.** Il signor Ministro della Guerra domanda dunque il ristabilimento dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale.

**Ministro della Guerra.** Io insisto perchè i due articoli siano mantenuti.

**Senatore Scialoja, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Dichiaro innanzi tutto a nome mio ed anche dei miei colleghi dell'Ufficio Centrale, che non è entrato menomamente nell'intenzione nostra di dire qualche cosa di meno conveniente, sia verso il presente Ministro della Guerra, sia verso i Ministri avvenire.

Quando si è detto che desiderava egli di avere sotto la sua mano queste persone, abbiamo usato la parola *mano* nel senso in cui l'usano tutti i giurisperiti, ed io non sono menomamente meravigliato che l'onorevole Ministro della Guerra abbia notato questa parola, che egli ha intesa in un senso più efficace e speditivo di quello che l'avesse intesa l'Ufficio Centrale non abituato all'esercizio delle armi.

Quanto poi alla sostanza della cosa, dirò al Senato che l'Ufficio Centrale avendo osservato come l'art. 1 del decreto avente forza di legge, e che rende esecutivo il Codice penale militare, dice che questo Codice dovrà essere messo in discussione nella sessione del 1865, ha distinto in questa legge ciò che proponeva il Ministro della Guerra, cioè quei mutamenti urgenti la cui ragione sta nel mutamento sopravvenuto nello Stato dopo la legge del 1859, cioè nell'ingrandimento del Regno, dagli altri che sono mutamenti sostanziali, che modificano cioè una parte e l'altra dell'ordinamento della procedura militare.

L'Ufficio ha detto:

I primi sono giustificati e trovano la loro ragione in questo gran fatto dell'allargamento dello Stato, epperò accondiscende a che non per Decreto regio, ma con un'altra procedura fossero designati i giudici dei vari Tribunali militari, ed ha pur accondisceso a che il Tribunale straordinario che si estrarrà a sorte per giudicare gli ufficiali potesse sedere in ciascun capo luogo; ma quando poi gli si è domandato di modificare la disciplina concernente l'ordinamento giudiziario militare per la parte che concerne la maggiore o minore dipendenza degli avvocati fiscali, ha soggiunto: Se si è andati innanzi finora, non trova ragione sufficiente per una legge eccezionale, per una legge straordinaria onde vi si provvegga; si rimandi questa modificazione al tempo in cui verrà in discussione il Codice penale militare; potranno così essere votate tutte insieme le parti di questo ordinamento.

*Incipile est nisi tota lege perspecta, etc.*

ce ne saranno forse altri da ritoccare. Consideriamo meglio questi casi, ponderiamoli meglio; quando l'anno

prossimo dovrà venire in discussione tutto il Codice penale militare, aggiungendo a queste prime considerazioni qualche altra, l'Ufficio notava che non v'ha non solo l'urgenza, ma neppure l'evidenza di ragione da poter dire che quest'evidenza tiene luogo dell'urgenza; poichè nella sua relazione il Ministro si riferiva all'esempio dei tribunali ordinarii.

L'Ufficio faceva notare altresì che vi ha differenza grande fra i tribunali ordinarii ed i tribunali militari; e certamente nessuno ignora come i primi sono composti di giureperiti, e nessuno verrà a dire che i nostri ufficiali sieno tali; i primi sono inamovibili, nei secondi non vi è questa inamovibilità, tanto che nel codice penale militare si legge, che la semplice traslocazione fa perdere la qualità di giudice e la traslocazione dipende se non dai capi di Corpo assolutamente, almeno dal Ministro della Guerra.

Aggiungeva poi l'Ufficio Centrale che non è neppure vero che per i tribunali ordinarii sia tanto fuori di questione che il Pubblico Ministero debba essere sempre e per tutti i suoi uffizi dipendente dal potere esecutivo, tanto che molti giureconsulti oggi propugnano un'opinione contraria, cioè che per una parte, debba dipendere dal potere amministrativo, ma che vi ha uffizi così elevati nel Pubblico Ministero, che veramente potrebbero con ragione, in quanto a queste funzioni, essere sottratti alla mano del capo dell'amministrazione.

E ciò diceva non per negare assolutamente fin d'oggi al signor Ministro della Guerra ogni possibile modificazione, ma per dirgli che non è, nè così urgente, nè così evidente a segno da introdurre così di sbieco, per una legge puramente transitoria, modificazioni le quali si atteggono all'ordinamento generale della giustizia militare; epperò ripetendo queste medesime ragioni, fo istanza a nome dell'Ufficio Centrale perchè si rimandi a quel tempo ogni altra modificazione, tanto più, o signori, che tutti i membri dell'Ufficio Centrale facevano le stesse osservazioni in ciascuno dei loro uffizii.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale si conferma nella sua opinione per le ragioni che ha espresse nella sua relazione al Senato.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale persiste a domandare la soppressione di questi articoli?

**Senatore Scialoja.** L'Ufficio persiste nella soppressione.

**Ministro della Guerra.** Notava il relatore dell'Ufficio Centrale che queste modificazioni non sono urgenti, che portano un grande sconvolgimento nel Codice e che, come tali, credeva differirle.

Io credo anzitutto che queste modificazioni non turbino per nulla l'ordine del Codice, perchè tutt' il loro valore sta in questi due articoli, e lasciao intatta ogni altra parte di esso.

Qui non si fa altro che dire: gli avvocati fiscali e loro sostituiti potranno essere censurati e sospesi dal Ministro della Guerra o dall'Avvocato fiscale generale,

invece di dire: e sarà inteso il tribunale supremo di guerra.

Quanto poi alla differenza fra i tribunali militari, e i tribunali comuni, farò osservare che questa sta precisamente fra i Giudici, ma non nel Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero dei tribunali militari, e il Pubblico Ministero dei tribunali comuni sono precisamente nelle identiche condizioni, e per la loro importanza, e per i loro atti, non ci è differenza assoluta nè per scienza, nè per dottrina.

Quindi non vedo una ragione perchè gli uni sieno trattati diversamente dagli altri.

Finalmente l'Ufficio Centrale diceva che non vi è urgenza di provvedere. Io gli dichiaro che urgenza vi è, perchè io sono testimone ad ogni istante d'inconvenienti che avvengono nei tribunali militari; e dico la verità, mi ripugna convocare il tribunale supremo di guerra per infliggere una censura ad un avvocato fiscale. Io ritengo che non franca la spesa l'incomodare quell'alto consesso per così poco; e sento quasi umiliato me stesso quando debbo ricorrere a questo mezzo per un tal fine.

Dirò di più. Io devo ricorrere al Tribunale supremo per sapere se debba dar censura o se devo sospendere un avvocato fiscale, mentre ho il diritto di esonerarlo dal servizio. Domando se la cosa possa stare. Io ho il più e non posso avere il meno!

Domando al Senato, se crede che siano fuori di ragione le mie osservazioni.

**Presidente.** Mi duole che, malgrado la mia raccomandazione, parecchi Senatori si sieno assentati e rendano impossibile che oggi si proceda ulteriormente in questa discussione. Me ne duole grandemente, perchè in questo modo non potremo terminare il nostro compito.

Domani alle 2 precise si continuerà l'ordine del giorno d'oggi, vale a dire si proseguirà la discussione di questa legge, per votarla poi coll'altra dianzi approvata; quindi verrà il progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale.

Prego i signori Senatori a voler considerare l'urgenza degli affari e il debito che abbiamo di corrispondere al nostro mandato.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).